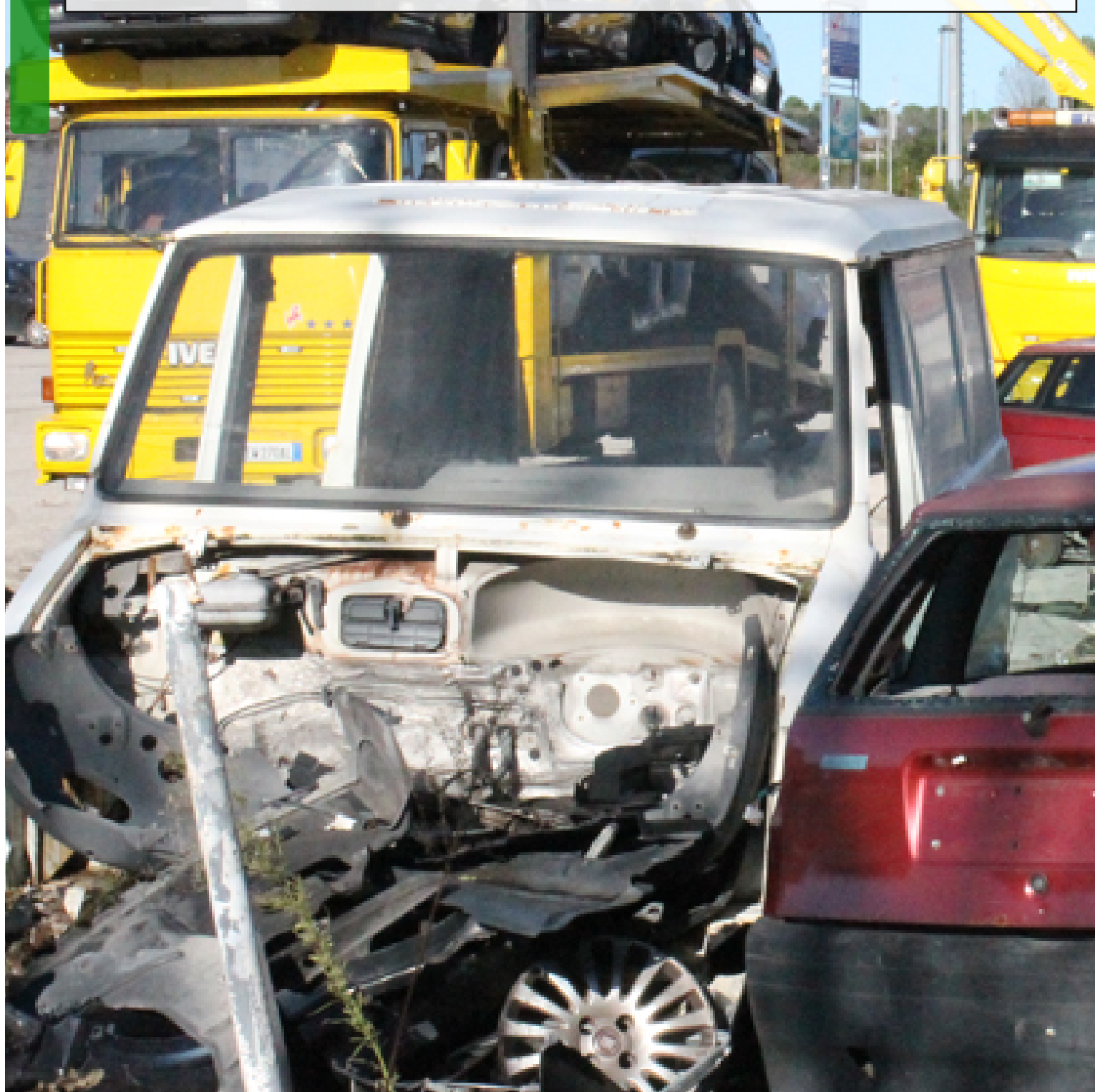


Inquinamento da veicoli fuori uso

Simona Lauri OdG Milano



Intervista a Giuseppe Giove, Generale Div. Arma CC
(r.f.i. in ris.)



La non corretta gestione dei veicoli fuori uso può provocare danni all'ambiente ed alle persone specie se le parti di ricambio dei veicoli usati attinenti alla sicurezza vengono disinvoltamente acquistate o utilizzate senza affidarsi a soggetti autorizzati in grado di produrre idonee certificazioni.

Il corretto reimpiego, recupero e riciclaggio dei pezzi provenienti dalle autodemolizioni è elemento essenziale per evitare che inquinanti come PCB-PCT, Piombo, Cadmio, Mercurio ed altre sostanze pericolose che possono provocare, tra l'altro, danni all'Ozono, siano immessi sul mercato senza il rispetto delle regole.

Ho chiesto spiegazioni al Gen. Giuseppe Giove che come ricorderete è Generale di Divisione dell'Arma dei Carabinieri (ris.). Già Comandante Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna e Lombardia, ha espletato numerose indagini di rilievo nazionale e transazionale con Procure territoriali ed antimafia.

Ingegnere ambientale, Avvocato. Insignito del Premio Nazionale "Ambiente e Legalità" per la lotta alle Ecomafie nel 2016, è stato direttore della rivista "Silvae", autore di testi ("Gli Atti Polizia Giudiziaria", "La Tutela dell'Ambiente nel Ciclo dei Rifiuti", "Profili del Nuovo Diritto Agrario e dell'Ambiente") e di numerose pubblicazioni in campo

ambientale e agroalimentare. **Ha fatto parte di importanti Commissioni di studio sulle questioni ambientali.**

Ringrazio infinitamente il Generale Giove per la pazienza, ma soprattutto per aver trovato il tempo da dedicare ai nostri lettori.

Quali sono le ultime novità sulla normativa ambientale con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti?

Qualche mese fa, e

precisamente a settembre 2020, l'Italia ha dovuto recepire tre Direttive UE, in particolare impostate sulla disciplina comunitaria della economia circolare, emanando quattro decreti legislativi. **In particolare è stato emanato il D.Lgs. 116/2020 in tema di rifiuti** che ha corposamente cambiato la parte quarta del decreto legislativo 152/2006 (c.d. Codice Ambientale o T.U.A.) **con l'obiettivo di permettere la gestione dei rifiuti come risorse da valorizzare**, il D.Lgs.116/2020 per gli imballaggi, il D.Lgs. 121/2020 per le discariche, il D.lgs. 118 2020 sui R.A.A.E (rifiuti da apparecchiature elettroniche).





E' stato inoltre approvato il D.Lgs. 119/2020, entrato in vigore il 27 settembre 2020, sulla disciplina dei "veicoli fuori uso" che si inserisce tra le direttive del citato "pacchetto circular economy". La necessità dell'approvazione di tali provvedimenti è derivata anche dalla **necessità di affrontare con più strumenti normativi le vaste attività di gestione illecite di criminalità** e microcriminalità diffuse a livello locale e nazionale che ha portato danni, spesso irrimediabili, all'ecosistema dati gli innumerevoli siti di abbandono di rifiuti e di discariche abusive presenti sul territorio.

Una problematica molto comune è la gestione dei pezzi di ricambio dei veicoli fuori uso che a volte sono abbandonati o clandestinamente commerciati senza adeguate misure di sicurezza. La nuova norma affronta questi problemi?

Il D.Lgs. 119/2020 affronta una tematica molto delicata in considerazione del fatto che **la gestione dei pezzi di ricambio ottenuti dalla demolizione dei veicoli fuori uso dà origine ad una variegata mole di rifiuti**, anche pericolosi, tra cui rottami ferrosi e non, marmitte catalitiche, catalizzatori, vetri,

pneumatici, oli esausti, pcb, cadmio, mercurio, batterie al piombo, **il cui mancato corretto trattamento non solo ne impedisce un eventuale corretto reimpiego e riciclaggio interno, ma incoraggia il grave fenomeno dell'esportazione illegale verso Paesi esteri.** Questa norma, in particolare, modifica le operazioni di **messa in sicurezza che ora vanno effettuate entro 10 giorni dall'ingresso del veicolo nel centro di autodemolizione** tramite il condizionamento delle sue componenti tipo pulizia, controllo, riparazione e verifica di funzionalità per il loro reimpiego nel mercato di ricambio. **Importante è anche la circostanza che tali**

operazioni vanno fatte anche prima della cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro

Automobilistico). **Altre novità sono l'obbligo di un sistema di pesatura proceduralmente conformato, la tracciabilità e l'indicazione dei ricambi di sicurezza con obbligo per l'impresa di autoriparazione acquirente di certificare l'idoneità e la funzionalità delle componenti veicolari immesse in commercio. Qualche perplessità la norma la suscita sul concetto di "deposito temporaneo"** poiché non si comprende bene (per l'omessa indicazione di un nuovo riferimento normativo) se si riferisca o meno al Testo Unico Ambientale (il mio parere è





affermativo). Credo comunque, come per tutte le interpretazioni di norme talvolta complesse, prolisse e poco chiare, che **col tempo la interpretazione autentica o la giurisprudenza chiarirà la questione.**

Cosa rischia chi abbandona un veicolo?

Come su meglio specificato, dipende dal tipo di veicolo rinvenuto abbandonato. Intanto si può dire che l'illecito amministrativo per un veicolo abbandonato si contesta sia se viene rinvenuto su area pubblica sia se viene rinvenuto su area privata. **Fatti salvi i**

casi di rilevanza penale per cui si applica la disciplina specifica (si pensi ad es. al furto o alla ricettazione) **ovvero nel caso in cui trattasi di deposito incontrollato o di attività di gestione di veicoli fuori uso** posto in essere da soggetti fisici o da persone giuridiche per cui sono applicabili le sanzioni penali previste sia dall'art.256 del T.U.A. sia dall'art. 13 co.1 del D.lgs 209/03, **il semplice abbandono è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000** per i citati veicoli di tipo M1, N1 ed L2-L4 (art. 13 co.2 D.Lgs. 209/03), con la sanzione da euro 300 ad euro 3.000 per fuori uso non pericolosi di diverse tipologie, ostensibile fino al doppio in caso di fuori uso pericolosi (artt. 231 e 255 T.U.A.)

Cosa succede se su un terreno agricolo viene rinvenuto un veicolo abbandonato?

Bella domanda. Se si ha un terreno agricolo magari lontano da casa e su questo viene abbandonato un veicolo non si è automaticamente esenti da responsabilità. Infatti oltre al trasgressore potrebbero anche rispondere dell'illecito "i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area", ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo".

Comunque sull'argomento è intervenuto il Consiglio di Stato che ha specificato come "il dovere di diligenza che fa carico al titolare del fondo non può arrivare al punto da richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l'area e di abbandonarvi dei rifiuti". A seguito della segnalazione viene emanata una Ordinanza Sindacale di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi anche nei riguardi del proprietario dell'area se dovesse evidenziarsi una corresponsabilità, anche omissiva, con quella del titolare del veicolo abbandonato ovvero nel caso in cui





sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Onde evitare diatribe amministrative è comunque opportuno che chi riscontra veicoli abbandonati su propri terreni privati segnali tempestivamente il tutto alle Forze dell'Ordine in modo tale da risalire al proprietario al quale notificare il verbale di constatazione e, in caso di mancata individuazione, applicare le norme di procedura civile per la notifica atti agli irreperibili con affissione all'Albo Pretorio.

Successivamente seguirà il conferimento ad un centro di raccolta che, trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora

non identificabile il proprietario, **dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto consentirà di considerare il veicolo cosa abbandonata.** Al termine dei sessanta giorni dal conferimento del mezzo al centro di raccolta, previa cancellazione dal P.R.A., si procederà alla demolizione ed al recupero dei materiali.

Passo finale sarà la contestazione dell'illecito amministrativo al proprietario, ovvero al titolare dell'area laddove non acclarata la sua totale assenza di dolo o colpa, applicando sanzioni per l'abbandono in funzione della tipologia di veicolo abbandonato.